

ALLEGATO "E" all'atto n. 8655 della raccolta

STATUTO della "FARMAPIANA S.P.A."

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

1.1. E' costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una società per azioni, a capitale interamente pubblico, denominata "FARMAPIANA S.p.A."

La società svolge le attività di cui all'oggetto sociale utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house providing" ex art. 113, comma 5 lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nell'interesse dei soci pubblici che detengono interamente il capitale sociale, così come descritto nel contratto di servizio.

La società è soggetta all'indirizzo e al controllo degli Enti locali soci nelle forme previste dal successivo art. 22.

La società opera nell'ambito dell'"in house providing" e pertanto può svolgere attività anche nei confronti di soggetti non soci a condizione che : a) oltre l'80% del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai propri enti pubblici soci b) la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza nel complesso della attività principale.

ARTICOLO 2

SEDE

2.1. La società ha sede legale in Campi Bisenzio.

2.2. La Società potrà istituire filiali, rappresentanze, succursali, agenzie, magazzini e depositi su tutto il territorio nazionale.

2.3. Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie.

ARTICOLO 3

DURATA

3.1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria, che può altresì stabilire lo scioglimento anticipato della società.

ARTICOLO 4

OGGETTO, SCOPO E RELATIVE ATTIVITA'

4.1. La società ha per oggetto la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché la gestione di servizi sanitari complementari all'esercizio delle farmacie nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente.

4.2. Costituiscono oggetto della società, a titolo esemplifi-

cativo:

- la dispensazione e vendita al pubblico di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, prodotti generici, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene personale, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- la vendita di articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria, calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo;
- la vendita di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti la salute ed il benessere, giocattoli e prodotti per l'infanzia;
- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale;
- la distribuzione intermedia e l'erogazione di servizi, anche al di fuori del territorio comunale, a farmacie pubbliche e private, nonché alle unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, ed a case di cura, e ad ogni altro tipo di struttura socio-sanitaria pubblica o privata;
- la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria, di ricerca e di aggiornamento professionale;
- la partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e sociale;
- la gestione in forma diretta di servizi di natura sociale e/o sanitaria, con particolare riguardo agli anziani, giovani o disabili, case di riposo, residenze sanitarie assistite (in sigla R.S.A.), assistenza domiciliare, servizi e trattamenti di estetica, studi medici;
- la fornitura di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici, di apparati protettivi e apparecchi elettromedicali.

4.3. Nell'oggetto sociale rientrano anche:

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immo-

bili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere;

- studi, ricerche, consulenze, progettazione, informazione e formazione, assistenza tecnico-economica, fornitura di servizi a Enti pubblici e privati, a figure professionali operanti nel settore dei pubblici servizi di carattere socio-sanitario, a farmacie pubbliche e private, a strutture sanitarie pubbliche e private, nei limiti consentiti dalla legge e sulla base degli indirizzi dell'indirizzo dell'organismo di cui al successivo art. 22.

4.4. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari e immobiliari ad essi attinenti e strumentali e comunque ritenute utili. Può svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:

- la localizzazione ottimale delle farmacie sul territorio degli enti soci;

- la partecipazione ad iniziative a carattere socio-educativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;

- la realizzazione di una "carta dei diritti dell'utente della farmacia";

- la immissione sul mercato di prodotti di alto livello qualitativo, di prodotti difficilmente reperibili e tutti i prodotti che necessitano all'utenza per la prevenzione e la cura delle malattie;

- la qualificazione e la preparazione degli operatori.

4.5. Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.

4.6 Sono peraltro tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività professionali riservate, la sollecitazione del pubblico risparmio, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di natura finanziaria, l'erogazione di credito al consumo anche nell'ambito dei propri soci, l'attività di intermediazione mobiliare disciplinata e regolamentata dalla legge 2 gennaio 1991 n.1.

TITOLO II

SOCI - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ARTICOLO 5

SOCI

5.1. Possono essere soci della "Farmapiana S.p.A." esclusivamente enti locali.

5.2. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE

6.1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 8.561.000,00 (ottomilionicinquecentosessantunomila virgola zero zero) ed è sud-

diviso in numero 8.561.000 (ottomilionicinquecentosessantuno-
mila) di azioni ordinarie del valore nominale di un euro cia-
scuna aventi i diritti di cui ai successivi articoli del pre-
sente statuto.

ARTICOLO 7

INGRESSO NUOVI SOCI

7.1. I Comuni di Campi Bisenzio, Calenzano, Signa e Borgo San Lorenzo, consentono l'ingresso nella società, quali soci, ad altri enti locali che ne condividono le finalità e l'oggetto sociale.

ARTICOLO 8

AZIONI

8.1. Le azioni sono indivisibili e nominative.

8.2. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

8.3. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione. In particolare l'assemblea dei soci potrà creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati, anche per quanto riguarda la partecipazione delle perdite, deliberando le necessarie modifiche statutarie secondo quanto disposto dall'articolo 2348 del Codice Civile.

8.4. La società potrà emettere azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti purché complessivamente tali azioni non eccedano la metà del capitale sociale.

ARTICOLO 9

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

9.1. Le azioni sono trasferibili solo ai soci ovvero agli enti locali che affidino alla società la gestione dei servizi pubblici coerenti con l'oggetto sociale previsto al precedente art. 4, di cui sono titolari.

9.2. In caso di aumento del capitale, non derivante da conferimenti conseguenti all'ingresso di nuovi soci, è riservato agli azionisti il diritto di opzione così come disciplinato e regolamentato dalle disposizioni a tale riguardo contenute nel codice civile e nelle speciali leggi in materia con l'unica eccezione rappresentata dal termine concesso ai soci per esercitare il diritto di opzione che non potrà essere inferiore a 3 mesi.

9.3. Ogni socio ha diritto di prelazione per l'acquisto della titolarità di azioni che altro socio intenda trasferire.

9.4. Il socio che intende trasferire a terzi, necessariamente tra i soggetti indicati al precedente art. 5, comma 1, tutte o parte delle proprie azioni deve darne preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli altri soci con lettera raccomandata A/R contenente le modalità di vendita, il prezzo, le modalità di pagamento ed il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.

9.5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, il socio che intende esercitare il diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita deve informare per iscritto il Presidente del Consiglio di amministrazione sulla sua volontà di acquistare.

9.6. Scaduto tale termine il diritto si intende rinunciato ed il socio potrà trasferire le proprie azioni al terzo.

9.7. La cessione totale delle azioni comporta la cessazione dell'affidamento del servizio da parte dell'ente locale cedente, salva la conseguente regolazione dei rapporti economici tra l'ente e la società.

9.8. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato su tutte le azioni offerte in prelazione e non potrà essere condizionato.

9.9. Qualora l'offerta venga accettata da più soci il diritto di prelazione verrà attribuito fra gli stessi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

9.10. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci o dichiarari di non essere d'accordo sul prezzo ovvero su altre modalità o condizioni del trasferimento, avrà comunque diritto di esercitare la prelazione obbligandosi ad offrire il prezzo ovvero ad accettare le modalità e le condizioni del trasferimento stabilite dall'organo arbitrale di cui all'art. 30, che assumerà, in tal caso anche la veste e le funzioni di organo arbitratore.

9.11. Nella propria valutazione l'organo arbitratore dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerti dall'eventuale potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di titoli azionari (egli dovrà, inoltre, avuto riguardo al numero di azioni e/o obbligazioni convertibili e/o warrants e/o diritti di opzione offerti in vendita, attribuire - in conformità a criteri di mercato - un premio di maggioranza in caso di cessione del pacchetto di maggioranza ovvero di cessione congiunta di più pacchetti di minoranza tali da raggiungere o consentire di fare raggiungere la maggioranza del capitale sociale, e un decremento valutativo in caso di cessione di pacchetti di minoranza).

9.12. L'organo arbitratore comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa.

9.13. All'arbitratore si applica la procedura prevista all'art. 30.

9.14. L'ente beneficiario del trasferimento della proprietà, dell'usufrutto od ogni altro diritto sulle azioni della società, acquista i diritti amministrativi inerenti le azioni

e sarà legittimato a chiedere l'iscrizione nel libro soci solo se in grado di dimostrare che la procedura sopra descritta sia stata completamente rispettata.

9.15. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai trasferimenti di diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale, di obbligazioni convertibili e di warrants.

ARTICOLO 10

CERTIFICATI AZIONARI

10.1. La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato.

10.2. Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente.

10.3. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso la iscrizione nell'apposito libro soci.

ARTICOLO 11

OBBLIGAZIONI

11.1. La società potrà emettere obbligazioni nei limiti e nelle forme di legge.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 12

ORGANI

12.1. Sono organi della società:

- l'Assemblea,
- l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione,
- il Collegio Sindacale,
- il Direttore Generale.

ARTICOLO 13

ASSEMBLEA

13.1. L'Assemblea è costituita dagli azionisti.

13.2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

13.3. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata a cura dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

13.4. L'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato dall'Amministratore unico o dal Consiglio di amministrazione ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

13.5. L'avviso di convocazione può indicare una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti validamente costituita: le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data indicata per la prima convocazione e non possono te-

nersi nel medesimo giorno previsto per la precedente adunanza.

13.6. L'assemblea è regolarmente costituita anche in mancanza di formale comunicazione quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

13.7. L'Assemblea deve comunque essere convocata senza ritardo quando ne faccia domanda la quinta parte del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

13.8. Il luogo di convocazione dell'Assemblea può essere diverso dalla sede della società, purchè nel territorio nazionale.

13.9. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che, almeno cinque giorni prima, risultino iscritti nel libro dei soci e quelli che, nello stesso termine, abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

13.10. Ciascuno degli azionisti che abbia diritto di voto può farsi rappresentare da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società, mediante delega scritta.

13.11. Le deleghe dovranno rimanere acquisite agli atti sociali.

ARTICOLO 14

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

14.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti.

14.2. L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, che può anche essere non socio.

14.3. Nell'Assemblea Straordinaria le funzioni del segretario dovranno essere svolte da un notaio.

14.4. La verifica delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

14.5. Delle operazioni assembleari deve essere redatto, nelle forme di legge, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario oppure redatto da un notaio, ove occorra, e trascritto in apposito libro.

14.6. In caso di parità di voti la proposta oggetto di votazione assembleare viene respinta.

ARTICOLO 15

ASSEMBLEA ORDINARIA

15.1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente con il voto favorevole

della maggioranza assoluta dei soci presenti, sugli argomenti di cui all'art. 2364 del codice civile.

15.2. In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente.

15.3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine previsto in via ordinaria dall'articolo 2364 del codice civile, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società entro il maggiore termine previsto dal medesimo articolo, per l'esame e l'approvazione del bilancio e per gli altri incumbenti di legge.

ARTICOLO 16

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

16.1. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più dei quattro quinti del capitale sociale.

16.2. L'assemblea straordinaria delibera su tutte le materie attribuite dalla Legge alla sua competenza e, in ogni caso, sono devolute alla sua competenza le delibere concernenti la scissione e la fusione della società, quelle concernenti la cessione o l'affitto dell'azienda o di rami d'azienda, nonché quelle concernenti il trasferimento della sede sociale in altro Comune.

ARTICOLO 17

NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

17.1 La società è amministrata da un Amministratore unico o da Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea dei soci secondo le norme anche regolamentari vigenti al momento della nomina ivi comprese quelle inerenti l'equilibrio di genere; in entrambi casi gli amministratori sono rieleggibili.

17.2 Sia il Consiglio di Amministrazione che l'Amministratore unico durano in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito. Gli amministratori possono cessare prima del termine del mandato per rinuncia all'ufficio, ai sensi dell'art. 2385 del codice civile, ovvero per revoca o decadenza, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

17.3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli fino alla successiva Assemblea che provvede alla nuova nomina. Nel caso in cui sia venuta meno la maggioranza dei consiglieri, si applica l'art. 2386 del codice civile. Invece la cessazione dell'Amministratore unico per scadenza di termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è

stato ricostituito.

ARTICOLO 18

CONVOCAZIONE e FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1. Nel caso l'Assemblea nomini un Consiglio di Amministrazione lo stesso è convocato e presieduto dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da un consigliere in carica o dal Collegio sindacale.

18.2. Fermo restando quanto precede, il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi, anche al fine di consentire una continua informativa al Collegio sindacale.

18.3. La convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione (che dovrà tenersi obbligatoriamente nel territorio italiano), e gli argomenti da trattare, viene fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza, tramite, alternativamente, raccomandata, telex, telefax o telegramma, o con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione. Della convocazione viene dato, nello stesso termine e con le stesse modalità, avviso al Collegio Sindacale.

18.4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

18.5. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede la seduta.

18.6. Il Consiglio di amministrazione può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale nel relativo libro sociale.

18.7. Il Consiglio di Amministrazione elegge, non necessariamente tra i propri membri, un segretario che compila i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

18.8. In caso di assenza il segretario è sostituito da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

18.9. I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

ARTICOLO 19

POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

19.1. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazio-

ne sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, restando fermo l'esercizio del controllo analogo nei termini previsti dal successivo art. 22. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea e al direttore generale. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza legale della società, convocano l'Assemblea ed il comitato per il controllo analogo e controllano la regolare gestione della società e ne riferiscono periodicamente ai soci.

19.2 Qualora non sia nominato un Direttore generale, ai sensi del successivo articolo 20, l'amministrazione ordinaria della società spetta all'Organo amministrativo.

19.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina dell'organo amministrativo.

19.4. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di eleggere, tra i propri membri, un Vice Presidente.

19.5. In caso di sua assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dall'amministratore più anziano d'età ovvero, qualora nominato, dal Vice Presidente. Nei confronti dei terzi la firma dell'amministratore più anziano d'età ovvero, se nominato, del Vice Presidente costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

ARTICOLO 20

NOMINA E POTERI DEL DIRETTORE GENERALE

20.1. L'Assemblea dei soci può nominare un Direttore generale al quale spettano, nell'ambito del programma fissato dall'organo amministrativo e dell'Assemblea dei soci stessa, tutti i poteri di ordinaria amministrazione, ivi compreso il compimento di tutte le operazioni per la gestione della società ed raggiungimento dello scopo sociale, fatta eccezione per i poteri non delegabili a norma di legge.

20.2 In particolare al Direttore Generale sono attribuiti i seguenti poteri entro i limiti quantitativi fissati dall'assemblea, all'atto della nomina:

- informa periodicamente (almeno trimestralmente) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sull'andamento della società, rendiconta le spese effettuate in autonomia e riferisce in merito al proprio operato;
- predispone e sottopone agli amministratori lo schema di piano programma, del bilancio pluriennale, del budget annuale e del bilancio economico annuale;
- controlla periodicamente il buon andamento dei reparti aziendali;
- attua le politiche commerciali e di marketing ritenute

necessarie per lo sviluppo della società ;

- è responsabile degli acquisti dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, definisce accordi e condizioni commerciali, con l'autorizzazione alla firma di ordini di acquisto, contratti fornitura, capitolati e documenti di gara, ordini di pagamento;

- può incaricare consulenti esterni con l'autorizzazione alla firma di lettere di incarico e ordini di pagamento;

- provvede all'acquisto beni durevoli e materiali di consumo, prestazioni e servizi con autorizzazione alla firma di contratti di assistenza e manutenzione, lettera di incarico, contratti di servizio, contratti di affitto, ordini di pagamento;

- provvede alla definizione accordi e condizioni di vendita con autorizzazione alla firma di convenzioni con clienti, medici, contratti con clienti vari, RSA, case di riposo, lettere per accettazione;

- Direzione del personale compreso proroghe, cessazioni e assunzioni di personale a tempo indeterminato, aspettative previste dalla normativa, ordini di servizio, provvedimenti disciplinari, determinazioni, rapporti con gli Enti interessati dalla normativa sul lavoro, lettere di assunzione, ordini di pagamento, selezioni di personale;

- Gestione imposte e tasse e l'autorizzazione alla firma di modelli di pagamento imposte, tasse, contributi, ordini di pagamento;

- Gestione pratiche previdenziali e assistenziali con autorizzazione alla firma di moduli per fini previdenziali e assistenziali, rapporti formali con gli istituti;

- tutte le operazioni finanziarie di entrata ed uscita compresa l'accensione di fidi con autorizzazione alla firma dei documenti necessari;

- Gestione cassa interna con un con autorizzazione alla firma di pagamenti per cassa interna, emissione assegni, pagamenti tramite carta di credito;

- è responsabile delle relazioni sindacali, nonché della corretta applicazione del C.C.N.L. e degli accordi interni.

E' facoltà dell'Assemblea dei soci conferire al Direttore Generale specifiche deleghe operative e gestionali delle quali risponde direttamente.

20.3 La figura dell'Amministratore Unico e del Direttore Generale possono anche coincidere.

ARTICOLO 21

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

21.1. La società adotta per la propria amministrazione e per il controllo il sistema tradizionale di cui alla sezione VI-bis, del Capo V, del titolo V, del Libro V, articoli da 2380 a 2409-septies, del codice civile come previsto nel presente statuto.

21.2 La società nomina una società di revisione dotata dei

necessari requisiti formali previsti dalla legge incaricata di svolgere i compiti di controllo e revisione contabile.

ARTICOLO 22

CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI

22.1 I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato "COMITATO/COORDINAMENTO DEI SOCI" il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione, poteri e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante "regolamento attuativo del controllo analogo" da approvarsi dagli organi di indirizzo e controllo dei rispettivi enti locali.

ARTICOLO 23

COLLEGIO SINDACALE

23.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti ed è nominato dall'Assemblea dei soci secondo le norme anche regolamentari vigenti al momento della nomina ivi comprese quelle inerenti l'equilibrio di genere.

23.2. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci possono essere riconfermati.

ARTICOLO 24

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

24.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. La società nomina una società di revisione dotata dei necessari requisiti formali previsti dalla legge incaricata di svolgere la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto dall'articolo 2409-bis del Codice Civile.

24.2. Tutti i membri, effettivi e supplenti, del Collegio Sindacale, devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali dei Conti.

24.3 La revisione legale potrà comunque essere esercitata anche da un solo revisore legale o da una società specializzata iscritta nell'apposito registro.

TITOLO IV

BILANCIO - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ARTICOLO 25

BILANCIO

25.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

25.2. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione, il bilancio, la relazione sulla gestione

e la relazione dei sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

ARTICOLO 26

UTILI

26.1. La ripartizione degli utili netti risultanti dal bilancio avverrà in conformità alle disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi speciali vigenti in materia, detratto il 5% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

26.2. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

ARTICOLO 27

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

27.1. Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dal presente statuto e dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico devono provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

27.2. L'Assemblea Straordinaria, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulla nomina e sui poteri dell'organo liquidatore.

27.3. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dal Codice Civile.

ARTICOLO 28

CLAUSOLA ARBITRALE

28.1. Qualunque controversia che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovesse insorgere tra la società ed i suoi azionisti e tra i soci tra loro sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Firenze, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Firenze. Gli arbitri così nominati designeranno fra loro il Presidente del Collegio arbitrale.

28.2. Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina.

28.3. Il Collegio giudicherà secondo diritto e dovrà attenersi, per quanto alla procedura, alle norme del codice di procedura civile italiano.

28.4. Le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti.

28.5. Il Collegio arbitrale determinerà altresì come riparti-

re le spese dell'arbitrato tra le parti.

28.6. La sede del Collegio arbitrale sarà Campi Bisenzio.

28.7. Nei casi consentiti dalla Legge sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

ARTICOLO 29

NORME FINALI

29.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

F.to FRANCESCO LOTTI - MONICA ROSO - SIMONA CIRILLO NOTAIO
(SIGILLO)

Copia su supporto informatico conforme al documento origina-

le formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22. commi

3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005